



# TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PISA

Piazza della Repubblica - 56100 - Pisa - tel. 050.513.711 - fax. 050.513.807 - e-mail: tribunale.pisa@giustizia.it

## ISTRUZIONI PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E/O A QUELLO DEI PERITI IN MATERIA PENALE

I) Presentare la **domanda** indirizzata al Presidente del Tribunale di Pisa, sottoscritta e datata, precisando chiaramente sia la categoria in cui si desidera essere iscritti, sia il dettaglio delle eventuali specializzazioni o particolari competenze possedute.

**Per iscriversi a entrambi gli Albi è necessario presentare due domande e relativa documentazione**

L'Ufficio non fornisce moduli per la domanda, che pertanto deve essere redatta personalmente.

Con la domanda devono essere prodotti:

- a) un compendioso curriculum professionale.
- b) l'autocertificazione (il cui modulo è allegato di seguito a queste istruzioni) debitamente compilata;
- c) fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;
- d) una marca da bollo da € 16,00;

### II) REQUISITI PER L'AMMISSIONE:

- 1) residenza e iscrizione all'Ordine o al Collegio professionale della Provincia di Pisa da almeno 3 anni. Nel caso in cui l'Ordine o il Collegio sia regionale, l'aspirante deve essere iscritto in quello della Toscana;
- 2) non essere già iscritti nell'omologo Albo di un altro Tribunale (si può essere iscritti a uno solo);
- 3) non avere riportato condanne penali che incidano sull'affidabilità del professionista e non avere a carico pendenze penali dello stesso tipo (accertato d'ufficio);
- 4) buona condotta e buona reputazione (accertati d'ufficio);

5) gli "ESPERTI VARI", cioè i professionisti privi di un Ordine o Collegio professionale proprio (es. agenti immobiliari), devono essere iscritti alla Camera di Commercio di Pisa. Il possesso di questo requisito viene dichiarato nell'autocertificazione, senza necessità di fornire alcun documento. Negli "Esperti vari" rientrano anche i TRADUTTORI e gli INTERPRETI, che, come tali, devono essere iscritti nel corrispondente ruolo della Camera di Commercio.

**N. B.:** non basta la conoscenza, anche perfetta, di una lingua straniera per essere un traduttore o un interprete; è indispensabile anche un'adeguata conoscenza della Lingua italiana. Questa spiegazione si rende necessaria in quanto capitano spesso candidati che parlano in modo estremamente approssimativo l'Italiano, per cui sono inidonei all'importantissimo servizio per il quale si propongono.

4) Le domande verranno esaminate dall'apposito Comitato previsto dalla legge.

5) Successivamente, l'Ordine o il Collegio professionale inviterà gli ammessi all'iscrizione a corrispondere la tassa di concessione governativa, attualmente di € 168.00, mediante versamento sul conto corrente postale n. 8003.

Dovranno essere utilizzati i bollettini appositi già predisposti dalle Poste: causale di versamento, da indicare sul retro del bollettino, codice 8617.

Le ricevute di versamento devono essere rimesse all'Ordine o al Collegio professionale di appartenenza, che provvederà a consegnarle tutte insieme a quest'Ufficio. Questa tassa viene pagata una sola volta.

### **III) CANCELLAZIONE DALL'ALBO.**

A) su propria domanda; B) per cancellazione dal proprio Ordine o Collegio professionale; C) per accertamento, in fase di revisione dell'Albo, della sopravvenuta carenza di requisiti.

**Orario di ricezione delle domande d'iscrizione: al Primo piano in Segreteria** dalla Sig.ra S. Masili, **il mercoledì dalle ore 9.00 alle 12,00**, salvo imprevisti, abitualmente segnalati con il possibile anticipo sulla pagina iniziale del Sito Internet del Tribunale di Pisa.

Il ricevente le domande cura soltanto l'iter dell'iscrizione all'Albo e non ha niente a che vedere con gli incarichi, di competenza esclusiva dei vari Giudici

**N. B.:** le traduzioni e le perizie stragiudiziali non implicano la preventiva iscrizione nell'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio o dei Periti.

La perizia giurata viene redatta da un professionista (regolarmente iscritto al suo Ordine o Collegio), il quale giura di avere bene e fedelmente svolto l'incarico affidatogli dal soggetto privato, assumendosi la responsabilità civile e penale nel caso di falsità di quanto asseverato. La traduzione giurata si svolge nello stesso modo e può essere fatta **da una qualsiasi persona diversa da quella che ha interesse all'atto tradotto** che si dichiari competente a farlo: non occorrono titoli specifici.